

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 24 - numero 5250 di Giovedì 06 ottobre 2022

Sulla responsabilità se si opera su macchine con sicurezze manomesse da altri

Una sentenza della Cassazione sulla manutenzione pericolosa di un macchinario con amputazione della mano del lavoratore. Non è abnorme il comportamento del lavoratore che opera su una macchina con le sicurezze da altri manomesse.

Il comportamento abnorme del lavoratore secondo la giurisprudenza della Cassazione

Il tema della rilevanza dell'imprudenza e/o imperizia del lavoratore si ripropone continuamente nella giurisprudenza penale e civile, di merito e di legittimità, per quanto attiene l'eventuale esonero di responsabilità del garante della sicurezza (il datore di lavoro, ma anche il delegato del datore di lavoro, il dirigente, il preposto ecc.).

L'indirizzo interpretativo costante e consolidato della Cassazione ne esclude la rilevanza in caso di violazioni di norme antinfortunistiche da parte del datore di lavoro, o degli altri garanti: *"in tema di misure antinfortunistiche, le opere provvisionali, così come le altre cautele previste dalla legge, [antinfortunistica e di igiene del lavoro] sono finalizzate a proteggere i lavoratori anche per il caso di imprudenza, imperizia, inosservanza di disposizioni interne e, perciò, per l'ipotesi di comportamento colposo del lavoratore, il quale (comportamento), pertanto, non esclude la responsabilità del datore di lavoro (o di chi per lui tenuto secondo legge) quando emerga che le opere provvisionali apprestate siano risultate insufficienti o inefficienti o realizzate in violazione alla specifica normativa regolante la materia, fermo restando, ove ricorra, l'accertabilità di concorso di colpa dell'infortunato. Solo nel caso di comportamento doloso da parte del dipendente, ovvero di tanto evidente quanto macroscopica imprudenza, sarà ipotizzabile l'interruzione del nesso di causalità psicologica secondo la formula di cui all'art. 41, comma 2, cod. pen." (Cass. Pen., sent. n. 10598 del 28.10.1988, sez. IV)".*

Dunque il comportamento presunto abnorme del lavoratore è un tema ricorrente nella giurisprudenza, e sul punto la Cassazione si è pronunciata innumerevoli volte: *"il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli ? e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro ? o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro" (Cassazione penale sez. IV, 10/01/2018, n. 7188)*

Sporadicamente è stata riconosciuta la rilevanza del comportamento abnorme del lavoratore: *"il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, ovvero sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l'abnormità della condotta del lavoratore, deceduto in conseguenza dell'utilizzazione di un macchinario pericoloso, diverso da quello fornito in dotazione e non presente in azienda, ma autonomamente acquisito dal lavoratore all'insaputa del datore di lavoro)" (Cassazione penale Sez. IV4, n. 33976 del 17.3.2021, Vigo; Sez. IV, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, sez. IV, 9/08/2022, n. 30796).*

Tuttavia nella maggioranza dei casi il principio porta molto frequentemente a disconoscere la rilevanza del comportamento del lavoratore, quando non sia possibile ritenerlo abnorme: *"in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 2, lett. b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore dei rischi propri dell'attività cui è preposto e di quelli che possono derivare dall'esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interferenti, ed è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori, per ciascuna attrezzatura, ogni informazione e istruzione d'uso necessaria alla salvaguardia dell'incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente. Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli ? e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro ? o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro"* (Cassazione penale sez. IV, 17/05/2019, n.30991).

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0091] ?#>

Cassazione Penale, Sez. IV, 15 settembre 2022, n. 33969

La vicenda riguarda la condanna dell'imputato R.M. per il delitto di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen., in qualità di presidente della XX s.r.l., avente sede in Empoli e datore di lavoro del lavoratore infortunato P.D..

Il datore di lavoro è stato condannato per aver *"cagionato al suddetto lavoratore, per colpa generica e per violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro, lesioni da schiacciamento della mano sinistra, da cui era derivata l'amputazione della mano e di parte dell'avambraccio sinistro. L'infortunio si era verificato il 27/02/2016, presso la sede operativa" della XX ove il P.D. svolgeva mansioni di manutentore, quale lavoratore interinale dipendente dell'ZZ s.p.a. "ed era stato ricostruito, nel corso del dibattimento, sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, da alcuni dipendenti della società e dall'operatore della ASL Leopardi. Nello svolgimento delle proprie mansioni di manutentore, il P.D. era salito, tramite una scala in metallo, sulle travi in ferro che sorreggevano il nastro trasportatore per eseguire la pulizia ed eliminare i residui di vetro. Per fare ciò, operando con il macchinario in movimento, aveva sollevato con la mano destra la gomma che fungeva da protezione al rullo, mentre con la sinistra cercava di eliminare i pezzi di vetro. Durante questa operazione, la punta del guanto sinistro rimaneva impigliata tra il rullo ed il nastro, per cui la mano sinistra era catturata dal rullo che aveva trascinato il corpo del lavoratore. Richiamati dalle urla dell'infortunato, i compagni di lavoro arrestavano il moto del macchinario tramite il pulsante di emergenza. Era emerso che il rullo trasportatore era dotato di un carter metallico la cui funzione era di impedire il contatto tra il corpo dell'operatore e le parti meccaniche in movimento; tale carter aveva, però, subito un'alterazione perché era stata praticata un'apertura chiusa con un pezzo di gomma fissata con una barretta metallica. Alcuni dipendenti avevano poi riferito che, nonostante fosse prescritto che le operazioni di pulizia dovessero avvenire a macchinario fermo, spesso venivano fatte con il macchinario in movimento in quanto la rotazione consentiva una maggiore possibilità di eliminare i residui di vetro incastrati nel macchinario.*

3. Il Tribunale aveva affermato la responsabilità dell'imputato reputando che egli avesse violato l'obbligo su di lui incombente, quale datore di lavoro, di fornire attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza e garantire l'eliminazione dei difetti che potessero pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché permesso l'instaurarsi di una prassi operativa pericolosa".

Contro la sentenza **ricorre il difensore** dell'imputato. Qui è interessante il solo secondo motivo col quale "deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 40, 41, 589 cod. pen., nonché all'art. 71 d.lgs. n. 81/2008, laddove la Corte del merito esclude che la condotta della vittima sia stata esorbitante o comunque abnorme - abnormità ribadita con il presente motivo - con conseguente esclusione del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento. *Il P.D., del tutto arbitrariamente ed esorbitando delle istruzioni ricevute, si era avvicinato al rullo in movimento utilizzando una semplice pistola*

ad aria compressa, invece che il previsto tubo di gomma lungo un metro. A conferma dell'assunto, il ricorrente riporta uno stralcio della deposizione di E.Y.. Con riferimento all'art. 71 cit., si sostiene in particolare che il P.D. avrebbe alterato, spostato e forzato il sistema di protezione presente sul macchinario, non facendo spegnere prima l'impianto e non facendo uso del predetto tubo per la pulizia, come da istruzioni e relativa formazione ricevuta, idoneo ad evitare qualunque contatto diretto con gli arti".

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

In punto di diritto la Cassazione respinge il ricorso, senza ritenerlo inammissibile.

La Suprema Corte ricorda *"come la giurisprudenza di questa Corte sia assolutamente costante nel ritenere che la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorché il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore (Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida; Sez. 4, n.23292 del 28/04/2011, Milio ed altri, che ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misura di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli). Si è, in particolare, precisato che, per potersi parlare di abnormità del comportamento del lavoratore, è necessario che esso sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti Federica Micaela; Sez. 4, n.7188 del 10/01/2018, Bozzi; Sez. 4, n.15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa e altri). Niente di tutto ciò è riscontrabile nel caso di specie, nel quale il rischio concretizzatosi nell'evento non può certo dirsi esorbitante o diverso rispetto a quello connesso al compito affidato al lavoratore. Sul punto, la Corte di appello ricorda come la deposizione del P.D. sia stata riscontrata dalle dichiarazioni dei testi G. e Y., i quali hanno riferito che le operazioni di pulizia erano spesso compiute a macchinario in movimento per far fronte alle situazioni illustrate dal P.D. (e cioè che, a macchina ferma, non si riescono a togliere tutti i detriti rimasti sotto il nastro, atteso altresì che, per arrestare il macchinario, bisogna azionare un fungo di emergenza distante dalla postazione, operazione difficile da fare da soli)".*

Dalla lettura delle due sentenze di merito, che utilizzano i medesimi argomenti, tanto da poterle considerare un unico corpo argomentativo, "è emerso che il rullo trasportatore, sul quale il lavoratore P.D. stava svolgendo lavori di manutenzione al momento dell'infortunio, aveva subito un'alterazione, in quanto era stata praticata un'apertura chiusa con un pezzo di gomma fissata con una barretta metallica, alterazione che non è risultata essere stata posta in essere dal P.D. (diversamente da quanto asserito dal ricorrente) e che le anzidette aperture, in violazione della specifica norma di cui all'all. V, punto 6, del d. lgs. n. 81/2008, consentivano di fatto l'accesso agli ingranaggi in movimento con conseguente rischio di contatto accidentale da parte del lavoratore. E tali aperture, come sottolineato in entrambe le sentenze, costituivano una prassi scorretta ed elusiva, posta in essere dai lavoratori per pulire la macchina in movimento. La condotta del P.D., il quale non aveva usato il tubo (peraltro artigianale e non conforme ai requisiti di sicurezza: cfr. p. 7 della sentenza di primo grado) ma una pistola attraverso l'apertura di cui sopra, era del tutto prevedibile e attivava un rischio tipico del luogo di lavoro. Ne deriva che la condotta del lavoratore non è qualificabile come comportamento abnorme (tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia) e, quindi, non esclude, nel caso di specie, la responsabilità dell'imputato, il quale è tenuto, nella sua veste di datore di lavoro, a verificare e garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei propri dipendenti".

In buona sostanza il lavoratore infortunato stava utilizzando una **macchina già manomessa prima del suo intervento manutentivo**, con una alterazione delle condizioni di sicurezza tali da indurlo ad effettuare una manovra imprudente, la cui fattibilità però deriva in via esclusiva da una manomissione del macchinario in relazione alla quale il datore di lavoro non ha espletato i compiti di vigilanza e controllo che il D.Lgs. n. 81/2008 pone a suo carico. Compiti che non sono indelegabili ai sensi

dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, ma in mancanza di un atto di delega ad altro soggetto idoneo, configurano la responsabilità del datore di lavoro che poteva impedire o rimediare la manomissione esistente.

Dunque, sottolinea la Cassazione, **"non è ...configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorché il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Meda)".**

E dunque possiamo dire, nell'alveo della costante giurisprudenza della Corte di legittimità, che **"in tema di infortuni sul lavoro, non integra il "comportamento anormale" idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest'ultimo di un'operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo (così Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013 dep. 2014, Rovaldi, in un caso relativo all'amputazione di una falange ungueale subita dal dipendente di un panificio che aveva introdotto la mano negli ingranaggi privi di protezione di una macchina "spezzatrice)".**

Macchine antecedenti l'obbligo di marcatura CE

Una ulteriore preziosa precisazione emerge dalla seguente considerazione della Corte: **"con riferimento poi alle macchine pericolose ed alla nozione di area di rischio che il datore di lavoro deve gestire a fronte dell'instaurazione di prassi di lavoro non corrette va poi precisato che l'obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori macchinari provvisti di blocco automatico atto a impedire di entrare in contatto con le parti in movimento è configurabile anche in relazione alle attrezzature acquistate prima dell'entrata in vigore della "Direttiva Macchine" del 1996, in base al combinato disposto di cui agli artt. 70, comma 2, d.lgs 9 aprile 2008, n. 81, e 6.3. dell'allegato V al predetto decreto legislativo, atteso che quest'ultima disposizione richiama testualmente quella enunciata dall'art. 72, d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, la quale costituisce applicazione del principio generale affermato dalla disposizione di cui all'art. 68 del medesimo testo normativo, che trova applicazione in tutti i casi in cui vengono usate macchine pericolose, e che non è stata superata dal d.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (Sez. 4, n. 36153 del 22/09/2021, Dossena)".**

La vigilanza del datore di lavoro sull'utilizzo in sicurezza delle macchine utilizzate e sul contrasto alle pratiche elusive e scorrette di utilizzo delle stesse

La Cassazione, inoltre, precisa che **l'obbligo del datore di lavoro di vigilare sull'osservanza per la tutela della sicurezza "è assolto anche con sistema di controllo effettivo" e "che, in tema di infortuni sul lavoro, l'obbligo del datore di lavoro di vigilare sull'esatta osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni volte alla tutela della loro sicurezza, può ritenersi adempiuto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori di cui il datore di lavoro sia a conoscenza (Sez. 4, n. 35858 del 14/09/2021, Tamellini Giacomo: in applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per il reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., in relazione all'infortunio occorso al conducente di un trattore, deceduto per non aver fatto uso della cintura di sicurezza, ravvisando la colpa del datore di lavoro nell'omessa nomina di un preposto, nonostante la sua conoscenza della prassi instauratasi in relazione all'inosservanza dell'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza, a fronte della quale egli si era limitato a ricorrere a richiami verbali del lavoratori)".**

Ruolo prevenzionistico del lavoratore: dal modello iperprotettivo al modello collaborativo

La Cassazione riconosce che **"in materia di prevenzione antinfortunistica, si è passati da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto**

fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, imponendosi contro la loro volontà), ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori, in tal senso valorizzando il testo normativo di riferimento (cfr. art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008), il quale impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e agire con diligenza, prudenza e perizia (cfr., sul punto, Sez. 4 n. 8883 del 10/2/2016, Santini e altro, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore)".

E tuttavia "pur dandosi atto che, da tempo, si è individuato il principio di auto responsabilità del lavoratore e che è stato abbandonato il criterio esterno delle mansioni, sostituito con il parametro della prevedibilità, intesa come dominabilità umana del fattore causale (cfr., in motivazione, Sez. 4 n. 41486 del 05/05/2015, Viotto), passandosi, a seguito dell'introduzione del d.lgs. n. 626 del 1994 e, poi, del T.U. n. 81 del 2008, dal principio "dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" al concetto di "area di rischio" (Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, resta in ogni caso fermo il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore.

All'interno dell'area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4 n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, PMT c/ Musso Paolo; Sez. 4 n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, cit.); oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, cit.)".

In conclusione la Cassazione richiama principi che abbiamo già introdotto in premessa a questo articolo, affermando che "le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza od imperizia, sicché la condotta imprudente dell'infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore ed all'omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro. In proposito, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, deve considerarsi che è interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è "interruttivo" (per restare al lessico tradizionale) non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri; in tempi recenti, tra le altre, Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, cit.)".

Avv. Rolando Dubini, Foro di Milano, Cassazionista

Scarica la sentenza di riferimento:

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, 15 settembre 2022, n. 33969 - Manutenzione del macchinario in movimento e amputazione

della mano del lavoratore. Nessuna abnormità di comportamento.



Licenza Creative Commons

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it